



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 58	di data 27/10/22

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MIRKO BONETTI" SITO IN LOCALITA' SOLTERI A TRENTO PER LA DURATA DI 6 ANNI CON IMPORTO A BASE DI GARA PARI A EURO 42.000,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ATTI. CIG 9464515CD8

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 di data 31.05.2022 che ha approvato l'assunzione del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio siti in località Solteri ed in località Sardagna, definendone la relativa disciplina generale e forma gestionale, e decidendo, tra l'altro, di:

- affidare in appalto a terzi il servizio di gestione per la durata di sei anni con opzione di proroga tecnica in favore dell'Amministrazione per un ulteriore anno;
- demandare alla competenza della Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione di entrambe le procedure di gara;
- demandare alla Dirigente del Progetto Sport, ora Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, l'adozione del provvedimento a contrarre, nonché l'approvazione degli atti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa e l'espletamento di ogni adempimento necessario ai fini della gara e della gestione del successivo contratto;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 226 di data 05.09.2022, che ha approvato gli indirizzi per le procedure di gara riferite agli impianti sportivi comunali per il gioco del calcio siti in località Solteri ed in località Sardagna, decidendo, tra l'altro di:

- approvare, per la strutturazione di entrambe le procedure di gara, i seguenti indirizzi:
 - le procedure si svolgeranno, ciascuna in unico lotto, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (Me-Pat), sul portale "www.mercurio.provincia.tn.it", alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori iscritti alla categoria merceologica di riferimento, così individuata dal bando "Servizi ricreativi, culturali e sportivi", categoria merceologica "Servizi di gestione di impianti sportivi" – CPV 92600000-7 Servizi sportivi;
 - potranno presentare offerta i soggetti di cui all'articolo 30 "Gestione ordinaria degli impianti" della L.P. 21.04.2016 n. 4, ossia società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti; i soggetti indicati potranno presentare offerta anche riuniti in forma di Associazioni/ Consorzi/ raggruppamenti nel rispetto della normativa vigente in tema di appalti;

pagina 1/6

- i requisiti e capacità ai fini della partecipazione alle procedure sono i seguenti:
- a) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**
assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**
 - b1. per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, le Federazioni Sportive: essere legalmente costituiti/e sulla base della normativa vigente e riconosciuti dal CONI;
 - b2. per le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche: essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente, essere affiliate alla Federazione sportiva e/o ad Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, essere iscritte alla C.C.I.A.A. (se dovuto in base alle disposizioni vigenti);
 - c) **CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**
aver eseguito regolarmente servizio di gestione di impianti sportivi per il gioco del calcio, per almeno 3 anni/36 mesi nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; è ammesso il ricorso all'avvalimento;
- la valutazione delle offerte avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo alle componenti tecnica ed economica dell'offerta rispettivamente un peso dell'80% e del 20%, ed individuando, ai fini della determinazione del corrispettivo annuo a carico del Comune, soggetto a ribasso in sede di gara:
- per il campo da calcio dei Solteri l'importo di euro 7.000,00 annui (+ i.v.a.);
 - per il campo da calcio di Sardagna l'importo di euro 5.000,00 annui (+ i.v.a.);
- i criteri e i sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche e relativi punteggi, demandando alla successiva approvazione degli atti di gara la puntuale definizione dei medesimi;
- la "soglia di sbarramento" che comporta l'esclusione di tutte le offerte tecniche con punteggio complessivo inferiore o pari a 30 (trenta) punti su 80 (ottanta);
- i servizi non sono ritenuti ad alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'articolo 50, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016, il costo della manodopera è inferiore al 50% dell'importo totale dei rispettivi contratti; non trova pertanto applicazione la disciplina prevista dall'articolo 32 "Clausole sociali" della L.P. n. 2/2016;
- nella lettera di invito sarà inserita una clausola specifica che preveda la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione; sarà altresì prevista la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;
- dato atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 21 febbraio 2020 n. 220 che ha emanato le linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, l'Amministrazione, negli affidamenti di servizi, può limitare le prestazioni subappaltabili al fine di garantire che l'attività principale venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto;
- ritenuto, in applicazione della suddetta interpretazione uniforme fornita dalla Giunta provinciale, di limitare il subappalto alle attività di apertura e custodia, preparazione del campo, pulizia, manutenzione e comunicazione e diffusione delle informazioni per la fruizione dell'impianto sportivo, ossia le sole attività che sono accessorie e strumentali alla gestione dell'impianto;
- dato atto che pertanto rimangono in capo all'Aggiudicatario, valutato in sede di gara, le attività principali che costituiscono il nucleo centrale dell'attività gestionale sulla base dell'offerta tecnica presentata;
- dato atto che, alla luce di quanto esposto, il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita ha predisposto il Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo per il gioco del calcio "Mirko Bonetti" sito in località Solteri a Trento (Allegato n. 1 alla presente determinazione), con i relativi allegati;
- dato atto che, ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale

termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

ritenuto pertanto di approvare il suddetto Capitolato, Allegato n. 1 alla presente determinazione, che costituisce un allegato alla lettera di invito (RDO) relativa all'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in località Solteri, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione del Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo per il gioco del calcio sito in località Sardinia e la relativa indizione di gara;

ritenuto di prevedere un tempo di pubblicazione della lettera di invito sulla piattaforma Me-Pat pari a 25 giorni, compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione, che si considera congruo alla luce delle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi obbligatori, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 quater, della L.P. 2/2020) e dei partecipanti di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

dato atto che sarà disposta altresì la pubblicazione della lettera di invito e dei relativi allegati anche sul sito SICOPAT;

ritenuto corretto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 quater, della L.P. 2/2020 e dall'articolo 31, comma 2, della L.P. 2/2016, non richiedere alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara, in quanto nel caso di specie non ricorrono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di tale forma di garanzia ai soggetti partecipanti;

ritenuto altresì corretto, in applicazione dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedere la presentazione di una garanzia definitiva da parte del futuro affidatario, nella misura che sarà meglio specificata nei documenti di gara;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti partecipanti, secondo i criteri stabiliti dalla citata deliberazione di Giunta comunale n. 226 di data 05.09.2022 e con le previsioni e precisazioni di maggior dettaglio che saranno delineate all'interno della lettera di invito (RDO);

dato atto che, al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si ritiene di procedere come segue:

- per ciascun elemento sarà attribuito il punteggio nel rispetto dei criteri previsti dalla citata deliberazione di Giunta comunale n. 226 di data 05.09.2022 e illustrati nella lettera di invito (RDO);
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo (80 punti) si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio verrà assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;
- rilevato che la riparametrazione sopra descritta è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione; inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore verrà attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che l'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Mirko Bonetti" avrà inizio dalla data del verbale di consegna e, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,

l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario tramite PEC;

atteso che il valore complessivo del contratto, calcolato tenendo conto della durata contrattuale di sei anni, è pari ad euro 42.000,00 (oltre agli oneri fiscali) e, tenuto conto dell'opzione di proroga tecnica, è quantificabile in euro 49.000,00 (oltre agli oneri fiscali) ossia euro 59.780,00 (IVA inclusa);

ritenuto opportuno rinviare, in considerazione delle incertezze legate alle caratteristiche dell'offerta tecnica che verrà selezionata, alle specifiche dotazioni del futuro contraente ed alla costante evoluzione del quadro normativo, la quantificazione degli eventuali oneri derivanti da spese sostenute per il contrasto al Covid-19, ex articolo 7-ter L.P. 2/2020, ad un momento successivo all'individuazione del contraente;

rilevato che le norme provinciali in materia di contrattualistica pubblica sono integrate con la normativa nazionale per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e succ. mod. e int. che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

preso atto che l'ammontare del contributo A.N.A.C. a carico della Stazione appaltante, in base alla deliberazione A.N.A.C. n. 830 del 21.12.2021, è pari a euro 30,00;

ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma pari a euro 30,00 per il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. mediante avviso MAV, come previsto agli articoli 2 e 3 della delibera 09.12.2014 dell'A.N.A.C., e di imputare la spesa al capitolo 2226 dell'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'01.01.2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.;
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) la L.P. 09.03.2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento

delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), nonché la L.P. 23.03.2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;

- la L.P. 21.04.2016, n. 4 “Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino”;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la Disciplina dei contratti;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale (01.07.2022) prot. n. 185169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare, in armonia con quanto indicato in premessa, nonché con i contenuti della deliberazione di Consiglio comunale n. 70 di data 31.05.2022 e della deliberazione di Giunta comunale n. 226 di data 05.09.2022 da intendersi qui integralmente richiamate, il documento di cui all'Allegato 1 (Capitolato speciale con allegati), relativo all'affidamento in appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale “Mirko Bonetti”, sito in località Solteri, p.ed. 7214 C.C. Trento per la durata di sei anni, con eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di un anno;
2. di indire la procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale “Mirko Bonetti”, sito in località Solteri;
3. di disporre la pubblicazione sul portale MERCURIO della Provincia autonoma di Trento, “www.mercurio.provincia.tn.it”, della lettera di invito contenente le istruzioni per la partecipazione alla gara in oggetto, alla quale sarà allegato il Capitolato speciale di cui al punto 1;
4. di prenotare la somma di euro 51.240,00 (IVA compresa) e di imputare la spesa al capitolo 06011.03.00837 "Sport e sostegno attività sportive e attività generali: contratti di servizio per gestione impianti sportivi minori", che presenta la necessaria disponibilità, somma suddivisa in euro 8.540,00 annui per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2028, corrispondenti ai sei anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali la relativa obbligazione diventerà esigibile;
5. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
6. di rinviare l'impegno di spesa alla registrazione dei singoli ordinativi (buoni d'ordine/contratto), emessi a fronte della presente prenotazione, ovvero a specifica determinazione dirigenziale che disponga l'impegno definitivo della spesa a seguito di individuazione del contraente e dell'importo esatto da corrispondere, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento di contabilità;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto, con il soggetto che verrà individuato, alla stipulazione del contratto, dando atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita provvederà alla relativa stipulazione digitalmente sulla piattaforma ME-PAT mediante scambio di corrispondenza;
8. di individuare nella sottoscritta Dirigente, il responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti;
9. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della commissione tecnica di

pagina 5/6

- cui all'articolo 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
10. di impegnare e liquidare il contributo, pari ad euro 30,00, dovuto ad ANAC, con le modalità prescritte dalla stessa Autorità, con imputazione della spesa al capitolo 06011.04.02226 "Sport e sostegno attività sportive e attività generali: Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione" all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità.

Allegati in formato elettronico
Allegato 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina mariavittoria Ambrosi

Trento, addì 27/10/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale

N. 39/ 58

di data 27/10/22

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MIRKO BONETTI" SITO IN LOCALITA' SOLTERI A TRENTO PER LA DURATA DI 6 ANNI CON IMPORTO A BASE DI GARA PARI A EURO 42.000,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ATTI. CIG 9464515CD8

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	06011.04.02226	U.1.04.01.01.010	3907			30,00	"	110839 (9823885)
U	P	2023	06011.03.00837	U.1.03.02.15.999	3907			8.540,00	"	110840 (9823886)
U	P	2024	06011.03.00837	U.1.03.02.15.999	3907			8.540,00	"	110841 (9823888)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 3 novembre 2022